

Settore 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 3 del Registro di Settore
del 13/01/2021

N. 2 del Registro Generale
del 13/01/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE EX ART 1 COMMMA 557 LEGGE 311 DEL 2004 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CAT C1 - AAGG

Il giorno **13/01/2021**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 60 del 5/3/2001 con la quale venivano istituite le posizioni organizzative con la contemporanea assegnazione ai responsabili dei servizi dell'assunzione dei relativi atti di gestione;

VISTO il decreto sindacale di nomina a responsabile della posizione organizzativa prot. n. 1/2021;

PREMESSO

- che attualmente la pianta organica del Comune di Zollino necessita di una figura con professionalità adeguata ad assolvere alle funzioni di istruttore amministrativo per il Settore "Affari generali, servizi demografici e polizia locale";
- che, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento delle funzioni di detto Settore, con deliberazione della Giunta comunale n. 122/2020, si è statuito di fare ricorso all'istituto del lavoro flessibile e di avvalersi ex art. 1, comma 557, L.311/2004 della prestazione lavorativa del sig. Giuseppe Calò, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Martignano;

VISTA la nota trasmessa al Comune di Andrano (prot. n. 5706/2020), con cui si è richiesta l'autorizzazione necessaria per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, del dipendente del Comune di Andrano, sig. Marco Garzia, per n. 10 ore settimanali sino al 30.06.2021;

DATO ATTO che il Comune di Andrano, con nota acquisita al protocollo al n. 6136/2020, ha autorizzato il proprio dipendente sig. Marco Garzia all'espletamento dell'incarico in oggetto sino al 30.06.2021 per n. 10 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311(Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: "1 comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTO l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

VISTA la Delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione ha sostenuto che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008;

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

- il citato comma 557 detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale".

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato, sez. I n. 2141/2005 del 25/05/2005, che ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 costituisce una fonte normativa speciale e, pertanto, prevalente rispetto alla norma ordinaria, in quanto "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relative all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";

VISTA la circolare 21.10.2005, n. 2/2005 del Ministero dell'Interno, con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato di cui sopra, si ammetteva la facoltà per gli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratto di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO di avvalersi ex art. 1, comma 557, L.311/2004 della prestazione lavorativa del sig. Marco Garzia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Andrano inquadrato nella categoria professionale C, posizione economica C/1 per n. 10 ore settimanali con decorrenza dalla data odierna e sino al 30.06.2021, salva eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal Comune di provenienza o diversa organizzazione interna;

DATO ATTO che il dipendente del Comune di Andrano, sig. Marco Garzia, ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di Zollino e che il Comune di provenienza ha espresso il proprio nulla osta all'espletamento dell'incarico di che trattasi al di fuori del normale orario di servizio giusta nota prot. n. 6136/2020;

RICHIAMATE

- la D.G.C. n. 111/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020/22 (successivamente modificato con D.G.C. n. 2/2020, n. 5/2020, 54/2020 e 90/2020);

- la deliberazione della Giunta comunale n. 122/2020 avente ad oggetto "Utilizzo ex art. 1, comma 557, L.311/2004 del dipendente del Comune di Andrano sig. Marco Garzia";

RITENUTO dover approvare l'allegato schema di contratto individuale;

VISTI

- gli artt. 89, 91 e 92 del TUEL n. 267/2000;

- l'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi;

- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

- l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

- l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. DI **UTILIZZARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, con decorrenza dalla data odierna e fino al 30/06/2021, per n. 10 ore settimanali al di fuori dell'orario d'obbligo, il sig. Marco Garzia — istruttore amministrativo cat. C/1, dipendente a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Andrano;
2. DI **APPROVARE** l'allegato schema di contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale e determinato, da sottoscrivere con il suddetto dipendente;
3. DI **DARE ATTO**:
 - che al sig. Marco Garzia verrà riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente C.C.N.L. degli E.E.L.L. in riferimento alla categoria economica in godimento presso il Comune di Martignano, in relazione alla durata ed articolazione della prestazione lavorativa;
 - che la conseguente spesa trova imputazione e copertura finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2021/2023;
 - che la spesa derivante dall'adozione del presente atto a rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296,

- nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- che l'incaricato è tenuto — pena la risoluzione del rapporto di lavoro — al rispetto delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zollino, nonché al Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 60 del 5/3/2001 con la quale venivano istituite le posizioni organizzative con la contemporanea assegnazione ai responsabili dei servizi dell'assunzione dei relativi atti di gestione;

VISTO il decreto sindacale di nomina a responsabile della posizione organizzativa prot. n. 1/2021;

PREMESSO

- che attualmente la pianta organica del Comune di Zollino necessita di una figura con professionalità adeguata ad assolvere alle funzioni di istruttore amministrativo per il Settore "Affari generali, servizi demografici e polizia locale";
- che, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento delle funzioni di detto Settore, con deliberazione della Giunta comunale n. 122/2020, si è statuito di fare ricorso all'istituto del lavoro flessibile e di avvalersi ex art. 1, comma 557, L.311/2004 della prestazione lavorativa del sig. Giuseppe Calò, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Martignano;

VISTA la nota trasmessa al Comune di Andrano (prot. n. 5706/2020), con cui si è richiesta l'autorizzazione necessaria per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, del dipendente del Comune di Andrano, sig. Marco Garzia, per n. 10 ore settimanali sino al 30.06.2021;

DATO ATTO che il Comune di Andrano, con nota acquisita al protocollo al n. 6136/2020, ha autorizzato il proprio dipendente sig. Marco Garzia all'espletamento dell'incarico in oggetto sino al 30.06.2021 per n. 10 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: "1 comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTO l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

VISTA la Delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione ha sostenuto che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008;

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

- il citato comma 557 detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale".

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato, sez. I n. 2141/2005 del 25/05/2005, che ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 costituisce una fonte normativa speciale e, pertanto, prevalente rispetto alla norma ordinaria, in quanto "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";

VISTA la circolare 21.10.2005, n. 2/2005 del Ministero dell'Interno, con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato di cui sopra, si ammetteva la facoltà per gli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratto di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO di avvalersi ex art. 1, comma 557, L.311/2004 della prestazione lavorativa del sig. Marco Garzia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Andrano inquadrato nella categoria professionale C, posizione

economica C/1 per n. 10 ore settimanali con decorrenza dalla data odierna e sino al 30.06.2021, salva eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal Comune di provenienza o diversa organizzazione interna;

DATO ATTO che il dipendente del Comune di Andrano, sig. Marco Garzia, ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di Zollino e che il Comune di provenienza ha espresso il proprio nulla osta all'espletamento dell'incarico di che trattasi al di fuori del normale orario di servizio giusta nota prot. n. 6136/2020;

RICHIAMATE

- la D.G.C. n. 111/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020/22 (successivamente modificato con D.G.C. n. 2/2020, n. 5/2020, 54/2020 e 90/2020);

- la deliberazione della Giunta comunale n. 122/2020 avente ad oggetto "Utilizzo ex art. 1, comma 557, L.311/2004 del dipendente del Comune di Andrano sig. Marco Garzia";

RITENUTO dover approvare l'allegato schema di contratto individuale;

VISTI

- gli artt. 89, 91 e 92 del TUEL n. 267/2000;

- l'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi;

- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

- l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

- l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;

VISTO il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. DI **UTILIZZARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, con decorrenza dalla data odierna e fino al 30/06/2021, per n. 10 ore settimanali al di fuori dell'orario d'obbligo, il sig. Marco Garzia — istruttore amministrativo cat. C/1, dipendente a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Andrano;
2. DI **APPROVARE** l'allegato schema di contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale e determinato, da sottoscrivere con il suddetto dipendente;
3. DI **DARE ATTO**:
 - che al sig. Marco Garzia verrà riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente C.C.N.L. degli E.E.L.L. in riferimento alla categoria economica in godimento presso il Comune di Martignano, in relazione alla durata ed articolazione della prestazione lavorativa;
 - che la conseguente spesa trova imputazione e copertura finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2021/2023;
 - che la spesa derivante dall'adozione del presente atto a rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
 - che l'incaricato è tenuto — pena la risoluzione del rapporto di lavoro — al rispetto delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zollino, nonché al Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile di Settore
f.to PERRONE DANIELA

Settore 2 - Economico Finanziario
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **2 del 13/01/2021**

OGGETTO: ASSUNZIONE EX ART 1 COMMMA 557 LEGGE 311 DEL 2004 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CAT C1 - AAGG

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 13/01/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 13/01/2021

Il Responsabile dell'Area
PERRONE DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 27/01/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 27/01/2021

Il Messo Comunale
f.to CALO' GIUSEPPE